

F 27/2008
STUDIO DELL'AVVOCATO GIAMPAOLO SECHI
RICERCHE E CONSULENZE AMBIENTALI

PROVINCIA DI BRINDISI
ARCHIVIO GENERALE
Num. 18266
Data arrivo... 18 MAR 2013
di Protocollo
Classifica... GABINETTO
UFFICIO AREA GENERALE
18 MAR. 2013
PC 18 MAR 2013

Spett. le Provincia di Brindisi
Servizio Ecologia e Ambiente
Piazza Santa Teresa n. 2
72100 BRINDISI

Spett. le Comune di Erchie
Area tecnica, Settore Lavori pubblici e Urbanistica
Palazzo del Municipio
ERCHIE (BR)

Bari, 11/03/13

Raccomandata a/r

Oggetto: procedimento per il rilascio di autorizzazione in forma ordinaria ex art. 208 del Testo Unico Ambientale. Società Gesteco. Comunicazioni.

Formulo la presente per incarico conferitomi dal legale rappresentante pro tempore della società Gesteco, in relazione ad un insediamento industriale per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica da localizzarsi in Erchie (in area a destinazione industriale), per comunicare quanto segue.

La mia assistita è venuta a conoscenza di aspetti istruttori relativi all'assetto urbanistico del territorio prescelto per la localizzazione della proposta imprenditoriale indicata in oggetto, che avrebbero condotto il Comune di Erchie ad adottare un parere sfavorevole sull'istanza.

La Gesteco, pertanto, mi ha chiesto di osservare, per quanto di mia competenza (e in disparte la circostanza che il parere comunale non è obbligatorio né vincolante), che in virtù della Pianificazione regionale vigente, la destinazione industriale dell'area costituisce criterio preferenziale (se non addirittura esclusivo) per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti.

Inoltre, l'effetto dell'eventuale approvazione progettuale, in applicazione del sesto comma dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06, è quello di disporre la variante allo strumento urbanistico (per vero nella fattispecie neppure occorrente) sovrapponendosi ad ogni aspetto rinveniente dagli atti di pianificazione locale (criteri peculiari, limiti e distanze, indici di copertura, ecc.), che dovranno certamente essere valutati in sede di istruttoria senza tuttavia poter comportare motivo ostativo all'approvazione stessa.

Tanto comunico allo scopo di favorire il buon esito del procedimento.

Distinti saluti


Avv. Giampaolo Sechi

BARI 70124 Via Camillo Rosalba n. 47/z

tel: (+39) 0805041924 - fax: (+39) 0805041935 - studio@giampaolosechi.net

P.I.: 05029790721 - C.F.: SCH GPL 70P26 A271W

si procederà
Leone
Avv. Sechi



COMUNE DI ERCHIE

PROVINCIA DI BRINDISI

Area tecnica: settore LL.PP. e settore urbanistica

Dott. arch. Carmelo Ciccarese

e-mail: c.ciccarese@comune.erchie.br.it
tel. 0831 768304 e fax 0831 768399



Erchie, 15 marzo 2013

prot. 2850

PROVINCIA DI BRINDISI ARCHIVIO GENERALE	
Num. 19892	Data arrivo 22. MAR. 2013
di Protocollo	Classifica

Spett. Gesteco Spa
Via Pramollo, 6
33040 Povoletto (UD)

→ e.p.c. Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente ed Ecologia
72100 BRINDISI

Oggetto: progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica in zona industriale nel Comune di Erchie- Proponente Gesteco Spa - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - comunicazione Gesteco-


In riferimento alla Sua nota emarginata, inviata dall'avv. Giampaolo Sechi per conto della Proponente Gesteco, si contesta che questo Ufficio abbia fornito un "parere in aperto contrasto con la pianificazione regionale, sopprimendone la applicabilità in modo non legittimo".

Questo Ufficio infatti, richiesto dalla Provincia di Brindisi, nel suo parere ha inteso evidenziare le seguenti oggettive circostanti:

- 1) ad oggi l'area tipizzata per insediamenti industriali, ZONA D1, è priva del piano di lottizzazione, che con convenzione del 1997, atto approvato dalla G.M. con n. 270 del 25/06/1997, la società Argentoni srl, proprietaria di tutte le aree ricadenti nella zona D1, si era impegnata a realizzare entro 10 anni dalla firma della convenzione medesima;
- 2) inoltre l'area non è stata mai dotata delle opere di urbanizzazione primarie, la cui sussistenza costituisce condizione prodromica per il rilascio del permesso di costruire;
- 3) il parere non favorevole reso da questo Ufficio Comunale pertanto attiene solo ed esclusivamente agli aspetti urbanistici ed edilizi, la cui valutazione spetta alla competenza degli organi comunali.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Antonio Gigh

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Carmelo Ciccarese



STUDIO DELL'AVVOCATO GIAMPAOLO SECHI
RICERCHE E CONSULENZE AMBIENTALI

Spett. le Provincia di Brindisi
Servizio Ecologia e Ambiente
Piazza Santa Teresa n. 2
72100 BRINDISI

Bari, 21/03/13

Raccomandata a/r

Oggetto: procedimento per la V.I.A. Società Gesteco. Comunicazioni.

Formulo la presente per incarico conferitomi dal legale rappresentante pro tempore della società Gesteco, in relazione ad un insediamento industriale per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica da localizzarsi in Erchie in area a destinazione industriale, per invitare codesta Provincia a concludere il procedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale richiesto pendente dal settembre del 2012.

Distinti saluti

Avv. Giampaolo Sechi

PROVINCIA DI BRINDISI ARCHIVIO GENERALE	
Num.	28. MAR. 2013
21219	Classifica
di Protocollo	



BARI 70124 Via Camillo Rosalba n. 47/z

tel: (+39) 0805041924 - fax: (+39) 0805041935 - studio@giampaolosechi.net

P.I.: 05029790721 - C.F.: SCH GPL 70P26 A271W

Sechi
Leo

F 9991/1007 801

STUDIO DELL'AVVOCATO GIAMPAOLO SECHI

RICERCHE E CONSULENZE AMBIENTALI

PROVINCIA DI BRINDISI
ARCHIVIO GENERALE

Num. 21691	Data arrivo. 2 APR 2013
di Protocollo	Classifica

Spett. le Provincia di Brindisi

Servizio Ecologia e Ambiente

Piazza Santa Teresa n. 2

72100 BRINDISI

15996/13

GABINETTO
SEGRETARIA GENERALE

27 MAR. 2013

POSTA IN ARRIVO

Spett. le Comune di Erchie

Area tecnica, Settore Lavori pubblici e Urbanistica

Palazzo del Municipio

72020 ERCHIE (BR)

Bari, 25/03/13

Raccomandata a/r

Oggetto: procedimento per il giudizio di compatibilità ambientale (V.I.A.) della proponente società Gesteco. Osservazioni a riscontro della comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90 n. prot. 15996 del 07/03/13 pervenuta in data 15 marzo.

Formulo la presente per incarico conferitomi dal legale rappresentante pro tempore della società Gesteco, e facendo seguito alla pregressa corrispondenza sulla vicenda amministrativa pendente, formulo di seguito le osservazioni difensive ex art. 10 bis, idonee a superare i motivi ostantivi rappresentati da codesta rispettabile Provincia nella nota meglio indicata in oggetto.

La presente è altresì rivolta al Comune di Erchie, che mi legge per conoscenza, in quanto ogni eventuale azione giudiziaria da intraprendere a tutela degli interessi della mia assistita non potrà non coinvolgere anche il Comune, dato il rilievo del parere espresso nel corso del procedimento di V.i.a.

Orbene, ribadita la circostanza che il parere comunale non è obbligatorio né vincolante nella fase di Valutazione dell'impatto ambientale (e per vero neppure nelle fasi successive), è stato definitivamente acquisito in istruttoria che la destinazione industriale dell'area costituisce criterio preferenziale (se non addirittura esclusivo) per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti.

La pianificazione regionale speciale non condiziona la localizzazione degli impianti in questione ad altri fattori di tipo urbanistico, ragion per cui nessun rilievo assumono le circostanze di fatto prospettate dall'ente locale, tra cui il mancato perfezionamento del procedimento espropriativo e la mancata attuazione del Piano particolareggiato.

Ancor più risibile è il fatto che nell'area prescelta non sarebbero state realizzate le opere di urbanizzazione primaria, circostanza che non deve essere procedimentalizzata poiché del tutto irrilevante rispetto al giudizio di compatibilità ambientale da esprimere in merito all'intervento proposto.

BARI 70124 Via Camillo Rosalba n. 47/z

tel: (+39) 0805041924 - fax: (+39) 0805041935 - studio@giampaolosechi.net

P.I.: 05029790721 - C.F.: SCH GPL 70P26 A271W

Prof. Amore
27/3

Consideri codesto servizio che se le predette circostanze fossero rilevanti ai fini dell'espressione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale nessun impianto di gestione di rifiuti (neppure per la gestione dei rifiuti da sé prodotti dalle imprese già operanti nell'area) potrebbero mai essere autorizzato, e ciò rappresenterebbe una violazione dei principi costituzionali in materia di libertà di iniziativa economica privata. Senza considerare che tali presunte "criticità" derivano palesemente dal comportamento tenuto dall'amministrazione comunale, che sarebbe dunque colpevole di inerzia nel procedimento volto a dar seguito alla delibera di consiglio comunale n. 506/90, nonché per la mancata espropriazione di quelle aree ricomprese nella pianificazione locale di "esproprio ed ampliamento della zona industriale", con ciò dunque restando esposta direttamente all'azione di responsabilità contabile, oltreché risarcitoria da parte dei privati.

Singolare è poi che il parere sfavorevole comunale sia altresì dipeso dalla presenza di "cinque società industriali operanti nel campo della metalmeccanica", (sorte nell'area pur senza le opere di urbanizzazione primaria e senza che si sia perfezionato il procedimento di espropriazione né quello di attuazione del Piano Particolareggiato), elemento che per il principio di prossimità dovrebbe costituire non già elemento ostativo all'accoglimento dell'istanza bensì addirittura fattore di favore per l'espressione di un positivo giudizio ambientale.


Inoltre, non può sottacersi in questa sede che l'effetto dell'eventuale approvazione progettuale, in applicazione del sesto comma dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/06, è quello di disporre la variante allo strumento urbanistico (per vero nella fattispecie neppure occorrente) sovrapponendosi ad ogni aspetto rinveniente dagli atti di pianificazione locale (criteri peculiari, limiti e distanze, indici di copertura, ecc.), che possono formare oggetto di valutazione istruttoria senza tuttavia poter comportare motivo ostativo all'approvazione stessa.

Concludo osservando che con la comunicazione in oggetto non si è fatto cenno alcuno all'impatto ambientale dell'opera proposta.

Ribadisco pertanto l'invito a concludere il procedimento di v.i.a. già formulato con la mia precedente nota.


Distinti saluti

Avv. Giampaolo Sechi



258/2006
811

STUDIO DELL'AVVOCATO GIAMPAOLO SECHI
RICERCHE E CONSULENZE AMBIENTALI



Spett. le Provincia di Brindisi

Servizio Ecologia e Ambiente

Piazza Santa Teresa n. 2

72100 BRINDISI

Bari, 12/04/13

a mezzo telefax al n. 0831/565485

Oggetto: procedimento per la V.I.A. Società Gesteco. Ulteriori comunicazioni a seguito di osservazioni presentate in riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge 241/90.

Per incarico conferitomi dal legale rappresentante pro tempore della società Gesteco, in relazione ad un insediamento industriale per il trattamento di matrici organiche con produzione di compost ed energia elettrica da localizzarsi in Erchie in area a destinazione industriale, essendo trascorsi più quindici giorni dalla ricezione delle osservazioni in riscontro alla nota n. prot.15996 del 07/03/13, invito e diffido codesta Provincia a concludere senza indugio il procedimento di Valutazione dell'Impatto Ambientale.

Faccio presente che essendo ormai evidente che la questione dovrà essere definita in sede contenziosa, il ritardo nell'adozione del provvedimento finale costituirà oggetto di apposita pretesa risarcitoria anche a prescindere dall'esito del giudizio di annullamento della determina conclusiva del procedimento.

Tanto dovevo, porgo

distinti saluti

Avv. Giampaolo Sechi

PROVINCIA DI BRINDISI ARCHIVIO GENERALE	
Num. 25794	Data arrivo 2013
di Protocollo	Classifica

M. J. Sechi
spk

Giampaolo Sechi

BAR1 70124 Via Camillo Rosalba n. 47/2

tel: (+39) 0805041924 - fax: (+39) 0805041935 - studio@giampaolosechi.net

P.I.: 05029790721 - C.F.: SCH GPL 70P26 A271W